



Università degli Studi di Siena  
School of Economics and Management  
piazza S. Francesco, 7-8, 53100 Siena Italy

## Regolamento della prova finale dei corsi di laurea

a valere dagli appelli di laurea dell'a.a. 2021/2022

### Articolo 1 – Oggetto e contenuto della prova finale

1. La prova finale consiste nella predisposizione di un breve elaborato scritto (non oltre 10.000 parole) redatto sotto la supervisione di un docente relatore, che sarà valutato dalla Commissione della prova finale senza dissertazione orale.
2. Il lavoro finale (tesi) ha per oggetto la trattazione di un tema specifico inerente ad una disciplina del corso di studio, che lo studente può sviluppare anche traendo spunto dall'attività svolta nell'ambito di uno stage o di un periodo di studio all'estero.
3. L'impegno richiesto allo studente e gli obiettivi di apprendimento del lavoro finale devono essere coerenti con i crediti formativi ad esso attribuiti, pari a 3 per tutti i corsi di laurea.
4. La tesi può essere scritta in italiano o in inglese, d'accordo con il relatore. Gli studenti iscritti ad un corso di studi o curriculum in lingua inglese dovranno produrre un elaborato in lingua inglese.

### Articolo 2 – Assegnazione del lavoro per la prova finale

1. I contenuti e la struttura del lavoro finale, inquadrato in uno degli insegnamenti del piano di studi dello studente, devono essere concordati dallo studente con il docente supervisore e la tesi assegnata nei tempi previsti dal calendario didattico (si veda il successivo art. 3), non prima che lo studente abbia conseguito 120 crediti del suo piano di studi e non prima dell'inizio del secondo semestre dell'ultimo anno. Il comitato per la didattica può concedere una deroga su richiesta motivata dello studente, nel caso di tesi che prevedano attività da svolgersi durante periodi di mobilità internazionale. Il relatore deve essere assegnatario dell'insegnamento nel quale è inquadrato il lavoro finale o deve esserlo stato negli anni accademici precedenti.
2. Qualora la tesi preveda lo svolgimento di attività durante un periodo di mobilità internazionale (Erasmus o di altro tipo), lo studente dovrà presentare richiesta in tale senso al comitato per la didattica, allegando la documentazione indicata nell'apposita pagina del sito della SEM.
3. Il titolo definitivo viene stabilito d'intesa fra lo studente e il docente supervisore al momento della presentazione della domanda di laurea.

### Articolo 3 – Ammissione alla prova finale

1. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve aver acquisito e registrato integralmente i crediti formativi previsti nel piano di studio dal regolamento didattico del suo corso di laurea, al netto di quelli attribuiti alla prova finale; deve altresì aver presentato la domanda di laurea accompagnata da tutta la documentazione e gli adempimenti richiesti entro i termini fissati dal calendario didattico, come indicato nell'apposita sezione del sito della SEM.

### Articolo 4 – Regole antiplagio

1. La tesi deve essere il frutto del lavoro personale dello studente, secondo quanto previsto dall'art. 25 dal Codice Etico dell'Università di Siena. Il docente supervisore ha la responsabilità di verificare l'originalità dell'elaborato.
2. In caso di gravi violazioni, lo studente non sarà ammesso all'esame finale, fatte salve le eventuali altre sanzioni stabilite dalla normativa di Ateneo.

## Articolo 5 – Voto di laurea e valutazione della prova finale

1. La valutazione della prova finale è espressa in 110 (centodecimi). La votazione minima complessiva per il superamento della prova finale è pari a 66/110 con giudizio non negativo assegnato alla tesi e alla sua discussione.
2. Il voto attribuito alla prova finale è calcolato come somma dei seguenti elementi:
  - a) media ponderata rispetto ai crediti delle votazioni espresse in trentesimi, rapportata in 110 (centodecimi), alla quale sono aggiunte, fino ad massimo di 6 punti, le maggiorazioni calcolate in funzione dei seguenti profili curriculari:
    - studi all'estero (Erasmus/Socrates): 1 punto qualora lo studente abbia acquisito almeno 8 crediti formativi in un periodo di studio all'estero; 2 punti qualora lo studente abbia acquisito almeno 16 crediti formativi in un periodo di studio all'estero;
    - competenze linguistiche avanzate, acquisite durante il percorso di studio, nelle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo; 1 punto qualora lo studente abbia acquisito una certificazione internazionale di livello B2 fra quelle riconosciute valide dall'Ateneo o una idoneità di pari livello rilasciata del Centro Linguistico di Ateneo; 2 punti, per il livello C1. Non sono attribuiti punti per le competenze linguistiche richieste per l'accesso al curriculum.
    - tempo di laurea: 3 punti se lo studente consegna la tesi in tempo utile per conseguire il titolo entro il 31 ottobre del terzo anno di corso; 2 punti, se lo studente consegna la tesi in tempo utile per conseguire il titolo entro il 31 dicembre successivo. Il termine per usufruire della maggiorazione di 2 punti viene prorogato fino alla fine del successivo mese di febbraio per gli studenti che abbiano svolto un periodo di studio all'estero di durata pari ad almeno un semestre;
    - attività di stage e tirocini: 1 punto qualora lo studente abbia svolto uno stage approvato dal competente Comitato per la didattica ai fini del riconoscimento di crediti formativi;
  - b) un voto assegnato alla prova finale, compreso fra zero (minimo per la sufficienza) fino a un massimo di 5 punti, che la Commissione assegnerà avuto riguardo, in particolare, alla padronanza dell'argomento, alla chiarezza espositiva e alla capacità di argomentare correttamente dimostrate dal candidato.
3. Su proposta del relatore e all'unanimità la Commissione può concedere la lode quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: a) la media ponderata rispetto ai crediti delle votazioni è non inferiore a 27/30; b) la somma degli elementi che concorrono al voto finale è pari almeno a 110/110 (prima dell'arrotondamento). L'arrotondamento del voto finale è fatto per difetto se la parte decimale è minore di 0,5, per eccesso se è maggiore.
4. Ai fini del calcolo della media ponderata rispetto ai crediti è assegnato valore 31 alle votazioni 30 e lode. Non si tiene conto delle votazioni conseguite negli esami svolti in sovrannumero.

## Articolo 6 – Commissioni delle prove finali

1. Le Commissioni delle prove finali sono composte da tre commissari, dei quali almeno uno è il supervisore di una tesi di laurea.
2. Possono far parte delle Commissioni docenti di ruolo (anche di altri Dipartimenti e di altri Atenei) e docenti a contratto. Almeno due commissari, fra cui il Presidente, devono essere docenti di ruolo della School of Economics and Management.
3. La nomina delle Commissioni spetta al Direttore del Dipartimento titolare o, per i corsi di studio in contitolarità, al Direttore del Dipartimento di riferimento.
4. È dovere dei docenti essere presenti puntualmente alla procedura di valutazione delle Commissioni delle prove finali per cui siano stati nominati. In caso di gravi motivi, un Commissario può chiedere al Direttore del Dipartimento di riferimento di essere sostituito, proponendo il nome di un docente disponibile a svolgere le sue funzioni nella Commissione dell'esame finale.
5. Al fine di garantire un'equa ripartizione del carico di lavoro legato alla partecipazione alle commissioni di laurea, almeno uno dei membri di ogni commissione deve essere scelto con criteri che garantiscano una corretta

rotazione dei docenti. A tale scopo, l'Ufficio studenti e didattica della School of Economics and Management predisporrà e aggiornerà sistematicamente un apposito registro della partecipazione alle commissioni di laurea.

### **Articolo 7 – Comunicazione dei risultati**

1. Il voto di laurea conseguito, nonché la data ed i dettagli organizzativi delle cerimonie di proclamazione di cui al successivo art. 8 saranno resi pubblici nei giorni immediatamente successivi alla conclusione dei lavori della commissione.
2. Lo studente può ottenere certificati di laurea anche nel periodo che precede la cerimonia di proclamazione.

### **Articolo 8 – Proclamazione**

1. Le cerimonie di proclamazione sono presiedute dal Direttore del Dipartimento titolare (o da suo delegato), ovvero dai Direttori dei Dipartimenti contitolari (o da loro delegati), alla presenza di laureati, familiari ed amici.